



CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI INTERNAL DEALING

adozione:	Delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 giugno 2022.
-----------	---

[Pagina lasciata volutamente in bianco]

INDICE

1.	Premessa	4
2.	Definizioni	4
3.	Ambito di applicazione	7
4.	Obblighi di comunicazione dei soggetti rilevanti, degli azionisti rilevanti e delle persone strettamente legate	7
5.	Divieto o limitazioni al compimento di operazioni rilevanti (<i>black out period</i>).....	9
6.	Soggetto Preposto	11
7.	Comunicazione alle persone rilevanti.....	11
8.	Modifiche e integrazioni.....	12
9.	Inosservanza degli obblighi.....	12
10.	Comunicazioni.....	13
11.	Entrata in vigore del Codice	13

1. PREMESSA

- 1.1 Il presente Codice di Comportamento in materia di *internal dealing* (il "**Codice di Comportamento**", o il "**Codice**"), approvato dal Consiglio di Amministrazione di Generalfinance S.p.A. (la "**Società**"), è stato adottato in attuazione delle disposizioni comunitarie e nazionali, tempo per tempo applicabili, in materia di obblighi di comunicazione al pubblico, a Consob e alla Società delle Operazioni Rilevanti (come *infra* definite) effettuate dalle Persone Rilevanti (come *infra* definiti), dagli Azionisti Rilevanti (come *infra* definiti) e dalle Persone Strettamente Legate (come *infra* definite).
- 1.2 L'osservanza delle regole previste nel Codice non esonera le Persone Rilevanti, gli Azionisti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate (come *infra* definiti/e) dall'obbligo di rispettare le ulteriori norme comunitarie e nazionali legislative o regolamentari di tempo in tempo applicabili. Pertanto, la conoscenza del contenuto del presente Codice non può intendersi come sostitutiva dell'integrale conoscenza della normativa vigente applicabile in materia, cui necessariamente si rimanda.
- 1.3 Per quanto non espressamente previsto nel presente Codice, viene fatto rinvio alle disposizioni in materia previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

2. DEFINIZIONI

- 2.1 In aggiunta ai termini eventualmente definiti in altre clausole di questo Codice di Comportamento, ai fini dello stesso, i termini e le definizioni di seguito elencati hanno il significato qui attribuito a ciascuno di essi:
- "**Azioni**": le azioni ordinarie emesse dalla Società ammesse alle negoziazioni su Euronext Milan, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
- "**Azionisti Rilevanti**": chiunque (persona fisica o giuridica) detiene una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società.
- "**Collegio Sindacale**": il collegio sindacale della Società.
- "**Consiglio di Amministrazione**": il consiglio di amministrazione della Società.
- "**Controllo**", "**controllare**" o "**controllata**": ha il significato di cui agli articoli 2359 del codice civile e 93 del TUF.
- "**MAR**": il Regolamento (UE) 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato.

“Operazioni Rilevanti”: indica, a seconda dei casi:

- (a) le operazioni concernenti Strumenti Finanziari o Strumenti Finanziari Collegati compiute da, o per conto di, Persone Rilevanti e/o Persone Strettamente Legate alle stesse, ivi incluse quelle previste dall’articolo 19, paragrafo 7, del MAR⁽¹⁾ e dall’articolo 10 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522⁽²⁾;

⁽¹⁾ “*Ai fini del paragrafo 1, le operazioni che devono essere notificate comprendono altresì: a) la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al paragrafo 1; b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1, anche quando è esercitata la discrezionalità; c) operazioni effettuate nell’ambito di un’assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), in cui: i) il contraente dell’assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1; ii) il rischio dell’investimento è a carico del contraente; e iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall’assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita. Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia. Ai sensi della lettera b), le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito di un emittente o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa ha investito, non sono soggette all’obbligo di notifica se il gestore dell’organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo”.*

⁽²⁾ “*Le operazioni soggette a notifica includono: a) l’acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio; b) l’accettazione o l’esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall’esercizio di un diritto di opzione; c) l’adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l’esercizio di tali contratti; d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti; e) l’adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell’emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d’asta sulla base di esse; f) l’acquisizione, la cessione o l’esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant; g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un’emissione di titoli di credito; h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell’emittente interessato, compresi i credit default swap; i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all’effettiva esecuzione delle operazioni; j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni; k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute; l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014; m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all’articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), se così previsto dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014; n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014; o) le operazioni effettuate da terzi nell’ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata; p) l’assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito*

- (b) le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio concernenti Strumenti Finanziari o Strumenti Finanziari Collegati compiute da, o per conto di, Azionisti Rilevanti e/o Persone Strettamente Legate agli stessi.

“Persone Rilevanti”:

- (a) ciascun componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società;
- (b) ciascun alto dirigente della Società che, pur non essendo un componente degli organi di cui alla lettera (a), abbia regolare accesso a informazioni privilegiate della Società (come individuate ai sensi della normativa applicabile) e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future della Società.

“Persone Strettamente Legate”:

- (a) con riferimento alle Persone Rilevanti:
 - (i) il coniuge o il *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano;
 - (ii) i figli a carico ai sensi di quanto previsto dall’ordinamento italiano;
 - (iii) i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione con una Persona Rilevante da almeno un anno alla data dell’Operazione Rilevante; (i soggetti di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii), collettivamente, i **“Familiari Rilevanti”**);
 - (iv) le persone giuridiche, i *trust* o le *partnership*, in cui le responsabilità di direzione siano rivestite da una Persona Rilevante o da uno dei Familiari Rilevanti, ovvero direttamente o indirettamente controllati da una Persona Rilevante o da uno dei Familiari Rilevanti, ovvero i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di una Persona Rilevante o di un Familiare Rilevante ovvero costituiti a beneficio di una Persona Rilevante o di uno dei Familiari Rilevanti;
- (b) con riferimento agli Azionisti Rilevanti, le persone loro strettamente legate, individuate ai sensi dell’articolo 152-*sexies* del Regolamento Emittenti.

“Regolamento Emittenti”: il regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 1999, come successivamente modificato.

“Soggetto Preposto”: la Direzione Affari Legali e Societari della Società.

“Strumenti Finanziari”: gli strumenti finanziari della Società ammessi alle

dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati”.

negoziazioni su un mercato regolamentato, come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15) della direttiva 2014/65/UE, ivi incluse le Azioni.

"Strumenti Finanziari Collegati": gli strumenti finanziari collegati alle Azioni in proposito individuati dalla disciplina e precisamente: (a) per quanto riguarda le Persone Rilevanti e le Persone Strettamente Legate a essi, gli strumenti di cui alla definizione "strumenti collegati" dell'art. 3, comma 2 del MAR; (b) relativamente agli Azionisti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate a essi, gli strumenti di cui alla definizione "strumenti finanziari collegati alle azioni" dell'art. 152-*sexies* del Regolamento Emittenti.

"TUF": il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, introdotto con il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 3.1 Il Codice disciplina gli obblighi di comunicazione delle Persone Rilevanti, degli Azionisti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate nei confronti della Società, di Consob e del pubblico in relazione alle Operazioni Rilevanti dai medesimi compiute.
- 3.2 Il Codice è applicabile alle Persone Rilevanti, agli Azionisti Rilevanti e alle rispettive Persone Strettamente Legate, ancorché gli stessi non abbiano restituito al Soggetto Preposto, la comunicazione di presa di conoscenza e accettazione di cui al Paragrafo 7.3.

4. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI, DEGLI AZIONISTI RILEVANTI E DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE

- 4.1 Le Persone Rilevanti e le Persone Strettamente Legate alle stesse sono tenute a comunicare, mediante invio del modulo di cui all'**Allegato 1**, le Operazioni Rilevanti da esse compiute secondo le seguenti modalità:
 - (a) la comunicazione alla Società deve essere effettuata tempestivamente e comunque entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di esecuzione dell'Operazione Rilevante, fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 4.2;
 - (b) la comunicazione a Consob deve essere effettuata tempestivamente, direttamente o per il tramite della Società ai sensi del successivo paragrafo 4.2, e comunque entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di esecuzione

dell'Operazione Rilevante.

- 4.2 Fermo restando quanto previsto al Paragrafo 4.1, ove le Persone Rilevanti, o le Persone Strettamente Legate a queste, intendano avvalersi della Società per effettuare la citata comunicazione a Consob delle Operazioni Rilevanti, essi devono, senza indugio e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dalla data di esecuzione dell'Operazione Rilevante, informare il Soggetto Preposto, specificando che intendono richiedere che sia la Società a comunicare a Consob, per conto dei medesimi, la notizia dell'Operazione Rilevante. In tal caso, il Soggetto Preposto effettua le comunicazioni alla Consob per loro conto, entro il terzo giorno lavorativo dalla data di esecuzione dell'Operazione Rilevante.
- 4.3 La Società provvede altresì a dare comunicazione al pubblico delle Operazioni Rilevanti di cui ha ricevuto la comunicazione ai sensi dei precedenti paragrafi 4.1 e 4.2 entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della notifica da parte della Persona Rilevante o delle Persone Strettamente Legate a questi, nel rispetto della normativa vigente e in modo tale da consentire un rapido accesso a tali informazioni su base non discriminatoria.
- 4.4 La Società non è in ogni caso responsabile degli inadempimenti e/o dei tardivi adempimenti degli obblighi di informativa nei confronti di Consob e/o del pubblico posti a carico delle Persone Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Legate, qualora tali inadempimenti o tardivi adempimenti discendano da omessa, incompleta, non corretta o tardiva comunicazione imputabile agli stessi, in violazione delle disposizioni poste a loro carico dal presente Codice e/o dalla normativa di tempo in tempo applicabile.
- 4.5 Gli Azionisti Rilevanti comunicano alla Consob e al pubblico le Operazioni Rilevanti compiute dagli stessi e/o dalle Persone a loro Strettamente Legate entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata eseguita l'Operazione Rilevante. Le comunicazioni medesime possono essere effettuate, per conto dei soggetti anzidetti, dalla Società, a condizione che le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti di cui trattasi siano comunicate al Soggetto Preposto almeno due giorni lavorativi prima della scadenza del termine sopra indicato, precisando la volontà che le comunicazioni conseguenti siano eseguite dalla Società. In tal caso, la Società provvede entro la fine del giorno di mercato successivo a quello in cui le ha ricevute.
- 4.6 Le comunicazioni degli Azionisti Rilevanti sono effettuate utilizzando l'Allegato 6 al Regolamento Emittenti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e/o stabilite dalla Consob.

- 4.7 La Società non è in ogni caso responsabile degli inadempimenti e/o dei tardivi adempimenti degli obblighi di informativa nei confronti di Consob e/o del pubblico posti a carico degli Azionisti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Legate a questi, qualora tali inadempimenti o tardivi adempimenti discendano da omessa, incompleta, non corretta o tardiva comunicazione resa dagli Azionisti Rilevanti e/o dalle Persone Strettamente Legate, in violazione delle disposizioni poste a loro carico dal presente Codice e/o dalla normativa di tempo in tempo applicabile.
- 4.8 Gli obblighi di comunicazione a carico degli Azionisti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate a questi non si applicano qualora gli stessi siano tenuti a notificare le operazioni effettuate anche nella loro qualità di Persone Rilevanti o di Persone Strettamente Legate a queste.
- 4.9 Non formano oggetto di comunicazione alla Società, alla Consob e al pubblico le Operazioni Rilevanti compiute dalle Persone Rilevanti e/o da Persone Strettamente Legate a queste il cui importo complessivo non raggiunga, nell'arco di un anno solare (per tale intendendosi dal 1° gennaio al 31 dicembre), la soglia di Euro 20.000 (ventimila), calcolata sommando tra loro, senza compensazione, tutte le Operazioni Rilevanti effettuate dal medesimo soggetto, direttamente o per suo conto. Una volta raggiunto l'importo complessivo di Euro 20.000, devono essere comunicate, da parte delle Persone Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate, tutte le Operazioni Rilevanti compiute nel corso dell'anno, a prescindere dal relativo controvalore.
- 4.10 Per quanto concerne gli Azionisti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate a questi, non formano oggetto di comunicazione alla Consob e al pubblico le Operazioni Rilevanti compiute da detti soggetti:
- (a) il cui importo complessivo, nell'arco di un anno solare, non raggiunga la soglia di Euro 20.000, mentre, una volta raggiunto detto importo, le successive Operazioni Rilevanti svolte nel medesimo anno solare, vanno comunicate solo al raggiungimento di un ulteriore importo di Euro 20.000;
 - (b) le ulteriori Operazioni Rilevanti considerate esenti ai sensi dell'articolo 152-*septies*, comma 3, del Regolamento Emittenti.

5. DIVIETO O LIMITAZIONI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI RILEVANTI (BLACK OUT PERIOD)

- 5.1 Alle Persone Rilevanti è fatto divieto di compiere – per proprio conto o per conto di terzi – direttamente o indirettamente, Operazioni Rilevanti nel periodo di 30 (trenta)

giorni di calendario precedenti l'annuncio, da parte della Società, dei dati contenuti nella relazione finanziaria annuale e/o nella relazione finanziaria semestrale e/o in ulteriori relazioni finanziarie periodiche che la Società sia tenuta a pubblicare ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari o delle regole dell'Euronext Milan, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Black Out Period**"). Ai sensi di consolidati orientamenti Consob, in caso di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di dati preliminari, il Black-Out Period si applica solo con riferimento alla data di pubblicazione di questi ultimi e non anche alla data di pubblicazione dei successivi dati definitivi, purché i dati preliminari contengano tutte le principali informazioni che dovrebbero essere incluse nei risultati definitivi.

- 5.2 Il Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione, può stabilire ulteriori periodi in cui vige il divieto/la limitazione del compimento di Operazioni Rilevanti da parte di tutti o alcuni delle Persone Rilevanti in concomitanza di particolari eventi per il periodo di tempo ritenuto necessario. In tali ipotesi, ne viene data comunicazione scritta alle Persone Rilevanti, ivi incluso con indicazione della data di inizio e di fine del periodo in questione.
- 5.3 È fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di consentire a una Persona Rilevante, laddove quest'ultima dimostri che l'operazione non possa essere compiuta in altro momento, l'effettuazione di Operazioni Rilevanti nel corso di un *Black-Out Period*, qualora, anche alternativamente:
- (a) in base a una valutazione caso per caso, sussistano condizioni eccezionali di necessità soggettiva, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata degli Strumenti Finanziari o degli Strumenti Finanziari Collegati; ovvero
 - (b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione, nel caso di più Operazioni Rilevanti condotte contestualmente, o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti, o un programma di risparmio, o una garanzia o un diritto sugli Strumenti Finanziari; ovvero
 - (c) nei casi in cui l'interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni; ovvero
 - (d) nelle ulteriori circostanze e condizioni di cui all'articolo 9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522.
- 5.4 Nelle circostanze di cui al precedente Paragrafo 5.3, prima di compiere qualsiasi negoziazione durante il Black-Out Period, le Persone Rilevanti, almeno [10] (dieci)

giorni di calendario prima della data prevista per l'effettuazione dell'Operazione Rilevante, devono trasmettere al Consiglio di Amministrazione della Società una motivata richiesta scritta di autorizzazione descrivendone la natura e l'eccezionalità delle circostanze nonché dimostrando che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Black-Out Period.

- 5.5 A fronte della richiesta ricevuta ai sensi del Paragrafo 5.4, il Consiglio di Amministrazione valuta, caso per caso e a suo insindacabile giudizio, se concedere l'autorizzazione richiesta, tenendo in considerazione l'estrema urgenza, l'imprevedibilità, l'impellenza e l'eccezionalità delle circostanze dell'operazione non imputabili alla Persona Rilevante e/o che esulino dal suo controllo, conformandosi alla normativa di riferimento applicabile.

6. SOGGETTO PREPOSTO

- 6.1 Il Soggetto Preposto ha il compito di garantire l'osservanza del Codice. In particolare, il Soggetto Preposto provvede a:

- (a) verificare la corretta applicazione della procedura interna diretta a identificare le Persone Rilevanti, gli Azionisti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate, nonché a predisporre e mantenere aggiornato un elenco delle Persone Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate a questi e a conservare le relative dichiarazioni di conoscenza ed accettazione di cui al successivo Articolo 7;
- (b) curare l'informativa alle Persone Rilevanti ai sensi del successivo Articolo 7;
- (c) ricevere, gestire, comunicare a Consob e diffondere al pubblico le informazioni previste dal presente Codice e/o dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari; e
- (d) vigilare sull'applicazione del Codice e riferire al Consiglio di Amministrazione della Società dell'eventuale opportunità di apportare al presente Codice e/o ai relativi allegati modifiche e/o integrazioni volte ad assicurarne il costante adeguamento rispetto alla normativa vigente e ai migliori *standard* della prassi nazionale.

7. COMUNICAZIONE ALLE PERSONE RILEVANTI

- 7.1 Il Soggetto Preposto provvede a inviare alle Persone Rilevanti la comunicazione di cui all'**Allegato 2** del Codice, unitamente a copia del Codice stesso.

- 7.2 A loro volta, le Persone Rilevanti notificano per iscritto, sotto la propria responsabilità, alle Persone Strettamente Legate a essi riconducibili la comunicazione di cui all'**Allegato 2**, unitamente a copia del Codice, e conservano copia scritta della notifica.
- 7.3 Le Persone Rilevanti provvedono quindi a:
- (a) comunicare l'elenco delle proprie Persone Strettamente Legate, indicando almeno nome, cognome e codice fiscale, nonché un recapito (indirizzo, pec, o e-mail) di ognuno;
 - (b) trasmettere l'aggiornamento dell'elenco di cui alla lettera (a), conseguente a successive modifiche / integrazioni della compagine delle Persone Strettamente Legate.
- 7.4 Gli Azionisti Rilevanti sono tenuti a informare le Persone Strettamente Legate a ciascuno di essi degli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 152-*sexies* e ss. del Regolamento Emittenti.

8. MODIFICHE E INTEGRAZIONI

- 8.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società apporta al presente Codice le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie o opportune in esito a modifiche organizzative della Società o alla disciplina applicabile.
- 8.2 Il Soggetto Preposto provvederà a comunicare, per iscritto, alle Persone Rilevanti le modifiche e/o le integrazioni apportate al presente Codice.
- 8.3 Il testo del Codice pro tempore vigente è altresì pubblicato nella sezione dedicata del sito *internet* della Società.

9. INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI

- 9.1 Ferme restando le responsabilità e le sanzioni previste dalla disciplina applicabile, qualora le Persone Rilevanti, inadempienti rispetto agli obblighi di cui al Codice, siano dipendenti della Società i medesimi sono passibili dei provvedimenti disciplinari irrogabili ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro loro applicabile, da irrogarsi secondo il criterio di proporzionalità, in base alla gravità e alla intenzionalità dell'infrazione commessa, tenendosi anche conto dell'eventuale reiterazione degli inadempimenti e/o delle violazioni ivi previste.
- 9.2 Nel caso in cui taluna delle suddette violazioni sia riferibile ai componenti degli organi della Società, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà intraprendere ogni opportuna iniziativa o rimedio consentiti dalla vigente normativa.

- 9.3 Si precisa, inoltre, che l'inosservanza da parte delle Persone Rilevanti, degli Azionisti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate di quanto previsto ai sensi della normativa applicabile in materia di *Internal Dealing* e del presente Codice è sanzionata agli effetti di quanto stabilito dalla normativa *pro tempore* vigente.
- 9.4 La Società si riserva in ogni caso la facoltà di rivalersi, nei modi e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nei confronti delle Persone Rilevanti, degli Azionisti Rilevanti o delle Persone Strettamente Legate, per ogni danno e/o responsabilità che possa ad essa derivare da comportamenti in violazione del Codice e della disciplina applicabile.

10. COMUNICAZIONI

- 10.1 Qualsiasi comunicazione ai sensi del presente Codice dovrà essere effettuata per iscritto come segue:

- (a) se indirizzata alla Società e/o al Soggetto Preposto, all'attenzione di quest'ultimo, a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo [•], oppure a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

Generalfinance S.p.A.

Via Giorgio Stephenson n. 43A

20157 Milano (MI);

Att.ne: Soggetto Preposto *Internal Dealing* di Generalfinance S.p.A.

- (b) se rivolta alle Persone Rilevanti e/o alle Persone Strettamente Legate a questi, agli indirizzi ed ai recapiti indicati nel modulo di accettazione di cui all'**Allegato 2** al presente Codice, ovvero a quelli autonomamente comunicati dai medesimi;

ovvero ai diversi recapiti che dovranno essere tempestivamente comunicati, rispettivamente, (i) dal Soggetto Preposto alle Persone Rilevanti ed agli Azionisti Rilevanti, o (ii) da ciascuno di questi al Soggetto Preposto.

11. ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE

- 11.1 Il presente Codice entra in vigore con effetto dalla data di deposito presso Borsa Italiana S.p.A. della domanda di ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Milan, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

ALLEGATO 1
MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente.]</i> <i>[Per le persone strettamente associate,</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i> - <i>nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3	Dati relativi all'emittente	
a)	Nome	Generalfinance S.p.A.
b)	LEI	81560028BF890B47DB98
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	<i>[- Indicare la natura dello strumento:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito.</i> - <i>Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>
b)	Natura dell'operazione	<i>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.]</i>

		<i>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</i>				
c)	Prezzo/i volume/i e	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prezzo/i</th> <th>Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</i></p> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>	Prezzo/i	Volume/i		
Prezzo/i	Volume/i					
d)	- Informazioni aggregate - Volume aggregato Prezzo	<p><i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;</i> <i>- sono della stessa natura;</i> <i>- sono effettuate lo stesso giorno e</i> <i>- sono effettuate nello stesso luogo;</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p> <p><i>[Informazioni sui prezzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i> <i>- nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>				
e)	Data dell'operazione	<i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.</i>				

		<i>Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i>
f)	Luogo dell'operazione	<i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzazione sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i>

ALLEGATO 2
FORMAT PER LA COMUNICAZIONE ALLE PERSONE RILEVANTI

Gent. _____

La informiamo che il Suo nominativo è stato inserito nell'elenco delle Persone Rilevanti tenuto ai sensi del "Codice di comportamento in materia di *internal dealing*" da Generalfinance S.p.A. e allegato alla presente (il "Codice").

Per gli aspetti operativi conseguenti a tale iscrizione rinviamo ai contenuti del Codice e alla normativa ivi richiamata.

Le ricordiamo, inoltre, che la disciplina concernente le sanzioni in materia di *internal dealing* è contenuta nel Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e, in particolare, all'articolo 187-ter.1.

Si ricorda altresì che l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa ai sensi, fra gli altri, degli articoli 184 ss. del TUF.

Le ricordiamo, inoltre, che Lei è tenuto a informare le Persone Strettamente Legate (come definite nel Codice) degli obblighi di legge in materia di *internal dealing* potendo, a tal fine, utilizzare il modello qui allegato e conservando copia di tale comunicazione.

Ai fini del corretto adempimento dei suddetti obblighi, La preghiamo di fornirci i seguenti dati:

- (a) nome, cognome, codice fiscale;
- (b) indirizzo di residenza, recapito pec o e-mail (ove disponibili);
- (c) i nominativi delle Persone Strettamente Legate a Lei, che Generalfinance S.p.A. provvederà a inserire nel suddetto elenco;
- (d) i dati sub (a)-(b) per ciascuna Persona Strettamente Legata da Lei indicata.

La preghiamo di voler confermare la ricezione del Codice inviando l'allegata dichiarazione di presa conoscenza e accettazione, debitamente sottoscritta, tramite uno dei mezzi indicati all'Articolo 10 del Codice.

Distinti saluti.

Milano, li _____

Generalfinance S.p.A.

Allegati:

Codice di comportamento in materia di *internal dealing*;

Informativa sul trattamento dei Dati Personali ex articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679;

Dichiarazione di presa conoscenza e accettazione;

Format per la comunicazione alle Persone Strettamente Legate.

SCHEMA 1 – PRESA DI CONOSCENZA E ACCETTAZIONE

Io sottoscritto/a _____ nella mia qualità di _____

- (e) prendo atto che il mio nominativo è stato incluso nell'elenco delle Persone Rilevanti ai sensi del "Codice di comportamento in materia di internal dealing" adottato da Generalfinance S.p.A. (il "**Codice**");
- (f) dichiaro di aver ricevuto il Codice e di accettarne integralmente i contenuti;
- (g) mi impegno a rispettare tutti gli obblighi previsti a mio carico dal Codice, ivi incluso quello di rendere noti alle Persone Strettamente Legate a me riconducibili gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa applicabile;
- (h) dichiaro di aver reso noto alle Persone Strettamente Legate a me riconducibili (di cui alla lista allegata), la sussistenza delle condizioni in base alle quali esse sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dal Codice e dalla normativa vigente;
- (i) mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione rispetto alla compagine delle Persone Strettamente Legate;
- (j) prendo atto che la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa applicabile, potrà comportare sanzioni a mio carico;
- (k) confermo, anche a nome delle Persone Strettamente Legate, la presa visione dell'Informativa sul trattamento dei Dati personali trasmessami ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

In fede

Format per la comunicazione alle Persone Strettamente Legate

[Egregio Sig. / Sig.ra] [Spett.le]

[•]

Per conoscenza

Spettabile

Generalfinance S.p.A.

Via Giorgio Stephenson n. 43A

20157 Milano (MI)

Oggetto: comunicazione alle Persone Strettamente Legate degli obblighi loro spettanti ai sensi del Regolamento 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato ("MAR")

Il sottoscritto/La sottoscritta _____ nato/a a _____ il _____, in qualità di Persona Rilevante, con la presente

comunica

- che Lei è stato/a individuato/a quale Persona Strettamente Legata ai sensi dell'articolo 19 del MAR, per la seguente motivazione: [*specificare il legame intercorrente con il/i Soggetto/i Rilevante/i*];
- che, pertanto, Lei è soggetto/a agli obblighi di notifica delle operazioni rilevanti aventi a oggetto azioni di Generalfinance S.p.A., nonché strumenti finanziari o altri strumenti finanziari a essi collegati, secondo le modalità e i termini definiti dall'articolo 19 del MAR e dell'articolo 10 del Regolamento Delegato (UE) 522/2016;
- che Lei è conseguentemente soggetto/a alle sanzioni previste dalla normativa applicabile in caso di inosservanza dei suddetti obblighi.

(Data e luogo)

(Firma)

Per presa visione e accettazione:

(Data e luogo)

(Firma)